



## FOGLIO INFORMATIVO

### APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER ANTICIPO CONTRATTI

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione sociale: Cherry Bank S.p.A  
Forma giuridica: Società per Azioni  
Sede Legale e Amministrativa: Via San Marco 11 - 35129 Padova (PD)  
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita IVA: 04147080289  
Numero REA: PD-376107 - Codice ABI: 03365.4 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Telefono: 049.8208411 - Fax: 049.8208401  
Sito internet: [www.cherrybank.it](http://www.cherrybank.it)

#### Dati di chi entra in contatto con il Cliente SOLO in caso di Offerta Fuori Sede:

Nome Cognome: \_\_\_\_\_  
Ragione Sociale: \_\_\_\_\_  
Iscrizione ad Albi o elenchi: \_\_\_\_\_  
Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco: \_\_\_\_\_  
Qualifica: \_\_\_\_\_  
Indirizzo: \_\_\_\_\_  
Telefono: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_

#### COS'E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER ANTICIPO CONTRATTI

L'apertura di credito in Conto Corrente per Anticipo contratti è un prodotto con il quale la banca mette a disposizione una linea di credito per finanziare le aziende che acquisiscono commesse/contratti per esecuzione di lavori e necessitano di risorse finanziarie per il relativo approntamento.

Il prodotto è collegato e subordinato all'esistenza di un rapporto di conto corrente ordinario principale ed un ulteriore conto corrente ordinario dedicato agli Anticipi; per le condizioni relative al conto corrente ordinario si rimanda allo specifico Foglio Informativo. L'operazione di anticipo, sulla base dei documenti giustificativi del credito presentati alla Banca, si concretizza accreditando il conto corrente ordinario del cliente, sul quale la Banca addebita periodicamente i relativi interessi, e addebitando contestualmente il Conto dedicato all'Anticipo ad esso collegato. Sul Conto dedicato all'Anticipo sono accreditati i pagamenti ricevuti in forza dei contratti, mentre l'eventuale parte eccedente l'anticipo viene accreditata sul conto ordinario.

#### Principali rischi:

- tasso fisso: impossibilità di beneficiare delle eventuali riduzioni dei tassi di interesse di mercato;
- variazione in senso sfavorevole delle commissioni e spese del servizio, a fronte delle quali al cliente viene riservata la facoltà di recesso nei termini previsti dal contratto;
- revoca dell'affidamento per volontà della Banca a fronte di un uso non corretto del fido concesso e/o a seguito di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale od economica del richiedente o dell'eventuale garante.

#### **Apertura di credito in conto corrente per anticipo contratti assistita da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, istituito con Legge n. 662/96**

L'apertura di credito in conto corrente può essere assistita da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a).

Cherry Bank opera con il Fondo e, in caso di richiesta da parte dell'impresa Cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.



La finalità del Fondo è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle PMI mediante la concessione di una garanzia o di una controgaranzia pubblica che si affianca e si sostituisce alle garanzie reali prestate dalle imprese.

I soggetti beneficiari finali, ai quali viene concessa la garanzia o la controgaranzia pubblica, sono le piccole e medie imprese (così come definite dalla normativa europea), comprese le imprese artigiane, presenti sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane e appartenenti a qualsiasi settore, ad esclusione dei settori ritenuti sensibili dall'Unione Europea.

Sono inoltre soggetti beneficiari i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91., n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge.

L'apertura di credito in conto corrente è ammessa all'assistenza del Fondo qualora sia direttamente finalizzata all'attività d'impresa. Le informazioni relative alle modalità di accesso al Fondo sono disponibili sul sito [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it)

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO

<b>Ipotesi:</b> Affidamento di Euro 50.000,00 con contratto a tempo determinato. Si assume che esso abbia una durata pari a 12 mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Si ipotizza, inoltre, una periodicità di liquidazione degli interessi su base annuale.	
Accordato	Euro 50.000,00
Tasso debitore nominale annuo	9,75%
Commissione Onnicomprensiva Trimestrale	0,5%
Spese collegate all'erogazione del credito	Euro 0,00
Altre spese	Euro 0,00
Interessi debitori maturati	Euro 4.875,00
Spese per apertura del Conto dedicato agli anticipi	Euro 0,00
Canone annuale Conto dedicato agli anticipi	Euro 0,00
Spese di registrazione contabile Conto dedicato agli anticipi	Euro 0,00
Imposta di bollo Conto dedicato agli anticipi	Euro 100,00
Spese annue per conteggio interessi e competenze del Conto dedicato agli anticipi	Euro 0,00
Invio estratto conto del Conto dedicato agli anticipi	Euro 0,00
Documentazione relativa a singole operazioni del Conto dedicato agli anticipi	Euro 0,00
Bonifico-SEPA in accredito nel Conto dedicato agli anticipi, in Euro o in divisa dei Paesi Membri UE	Euro 0,00
Invio documento di sintesi periodico	Euro 0,00
Spese per comunicazioni periodiche	Euro 0,00
Spese per altre comunicazioni	Euro 0,00
TAEG	12,156%

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia. In ogni caso i tassi di interesse e le spese rilevanti ai fini del calcolo del TEG saranno applicati in misura non superiore alle soglie tempo per tempo determinate ai sensi della legge 108/96.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento per anticipo su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori, può essere consultato in filiale e sul sito internet di Cherry Bank S.p.A. ([www.cherrybank.it](http://www.cherrybank.it)) => Documenti e Trasparenza => Guide pratiche e altri documenti => Altri documenti utili => Rilevazione dei tassi d'interesse medi ai fini della legge sull'usura.



Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un'apertura di credito in conto corrente.

Questo vuole dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche"**.

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al Cliente).

		VOCI DI COSTO	
FIDIE SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	9,75%*
		Commissione Onnicomprensiva	0,50% trimestrale
		Spese per istruttoria	0,00 Euro
	Sconfinamenti	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	9,75%
		Commissione di istruttoria veloce (CIV) per utilizzi extra-fido	0,00 Euro
		Tasso di mora per interessi non corrisposti alla data di esigibilità	Si fa riferimento al Foglio Informativo del Contratto di Conto Corrente di Corrispondenza
		Calcolo degli interessi	Calcolato con riferimento alla durata dell'anno civile (divisore 365, se bisestile 366)
		Conteggio interessi debitori	Annuale al 31 dicembre di ciascun anno alla chiusura del rapporto
		Esigibilità interessi debitori	1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto di conto dedicato
		Commissioni di gestione pratica a favore dell'Outsourcer per l'accesso alla garanzia diretta del Fondo Centrale di Garanzia (FCG). Per operazioni a B/T con durata inferiore a 18 mesi senza piano amm.to i seguenti importi, oltre IVA:	0,3% (minimo 400 euro massimo 1.500 euro)

\*Applicato sulle somme utilizzate, il tasso determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo per tempo vigenti consentiti dalla legge 07/03/1996 n. 108 (Disposizioni in materia di Usura).



## ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Numero giorni stacco valuta per anticipo	Zero giorni
Tipo giorni stacco valuta per anticipo	lavorativi
Numero giorni successivi alla scadenza per radiazione	30 giorni di calendario

### SPESE

Spese per acquisizione Data Certa	0,00 Euro
Spese di registrazione contabile Conto dedicato agli anticipi	0,00 Euro
Spese per comunicazioni periodiche	0,00 Euro
Spese per altre comunicazioni	0,00 Euro

Il cliente può dover sostenere costi relativi a servizi eventualmente prestati da soggetti terzi:

- **Costo della Mediazione Creditizia:** i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente alla stipula;
- **Spese Consorzio Fidi:** i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente alla stipula;
- **Commissioni Consorzio di Garanzia:** i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente al Consorzio di Garanzia alla stipula.

### PARTICOLARITÀ

La banca stabilisce la percentuale massima anticipabile rispetto ad ogni singolo contratto d'appalto e la durata massima dell'anticipo.

## CONTO CORRENTE DEDICATO AGLI ANTICIPI

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI			
SPESE FISSE		Spese per l'apertura del conto	€ 0,00
	Tenuità del conto	Canone annuo per tenuta del conto	€ 100,00
		Di cui:	
Canone		€ 0,00	
Spese di registrazione contabile		€ 0,00	
		Imposta di bollo	€ 100,00 (con addebito trimestrale di € 25,00) <i>Tale valore è da considerarsi la misura massima di imposta di bollo dovuta con periodicità annuale. L'imposta di bollo sarà applicata in misura ridotta in caso di soggetti persona fisica o di soggetti esenti.</i>
	Gestione liquidità	Spese annue per conteggio interessi e competenze (gli interessi sono conteggiati solo annualmente)	€ 0,00
SPESE VARIABILI	Gestione liquidità	Invio estratto conto cartaceo	€ 0,00
		online	€ 0,00
		Documentazione relativa a singole operazioni	€ 0,00
		Copia documentazione archiviata in formato elettronico	Si fa riferimento al Foglio Informativo del Contratto di Conto Corrente di Corrispondenza



	Copia documentazione archiviata su carta	Si fa riferimento al Foglio Informativo del Contratto di Conto Corrente di Corrispondenza
	Bonifico-SEPA in accredito in Euro o in divisa dei Paesi Membri UE	€ 0,00

## ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

### OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

#### Tenuta del conto (spese diverse dal canone annuo)

- trimestrali	€ 0,00
-numero operazioni esenti	Zero
-massimo spese per operazione per trimestre	non previsto
-Invio documento di sintesi periodico	
• cartaceo	€ 0,00
• online	€ 0,00

#### Remunerazione delle giacenze

-Giacenza media minima infruttifera	€ 0,00
-Ritenuta fiscale sugli interessi creditori	come previsto dalla normativa vigente
Costo di registrazione di ogni operazione (in aggiunta al costo dell'operazione)	€ 0,00

#### Altro

Riferimento calcolo interessi debitori e creditori	anno civile
Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri	Trimestrale
Spese stampa movimenti di c/c allo sportello	€ 0,00
Frequenza invio estratto conto	Trimestrale
Frequenza invio documento di sintesi	annuale

**Si rimanda al Foglio Informativo del Contratto di Conto Corrente di Corrispondenza per le condizioni non riportate nel presente Foglio Informativo**

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

La Banca può, anche mediante semplice comunicazione verbale, recedere in qualsiasi momento dall'affidamento, anche se l'apertura di credito è stata concessa a tempo determinato, e può, allo stesso modo, ridurre o sospendere l'apertura di credito. Per il pagamento di quanto dovuto la Banca darà al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 3 giorni.

Il cliente ha la stessa facoltà di recesso che spetta alla Banca, sia nel caso di apertura di credito a tempo determinato che indeterminato mediante il pagamento di quanto dovuto alla Banca.

Il recesso, sia da parte della Banca che del cliente, ha in ogni caso l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Se la Banca ritiene di eseguire le eventuali disposizioni allo scoperto dopo che è scaduta l'apertura di credito a tempo determinato o dopo che è stato comunque comunicato il recesso, questo non comporta in alcun modo il ripristino dell'apertura di credito, neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

### Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria o raccomandata A.R. all'indirizzo Cherry Bank S.p.A., Via San Marco n.11, 35129 Padova (PD), posta elettronica certificata



all'indirizzo [reclami@pec.cherrybank.it](mailto:reclami@pec.cherrybank.it) oppure e-mail all'indirizzo [reclami@cherrybank.it](mailto:reclami@cherrybank.it) o consegna manuale diretta al personale (che dovrà rilasciare al Cliente ricevuta datata e firmata).

Alla ricezione del reclamo, l'Ufficio Reclami confermerà la presa in carico del reclamo mediante comunicazione a mezzo e-mail/pec che verrà inoltrata all'indirizzo indicato dal Cliente nel reclamo oppure al contatto e-mail specificato nel presente Contratto.

L'Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di:

- 15 (quindici) Giornate Operative dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 (trentacinque) Giornate Operative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il predetto termine è ridotto a 10 Giornate Operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

- 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà:

a) adire l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), seguendo le modalità indicate all'indirizzo [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it). Il ricorso all'ABF potrà essere presentato decorsi almeno 60 giorni e non oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca purché abbia ad oggetto la medesima contestazione ed in relazione a controversie di valore non superiore ai 200.000 euro, salvo che la richiesta rivolta all'ABF sia limitata al solo accertamento di diritti, obblighi e facoltà, prescindendo, in tal caso dal valore della stessa. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di euro 20,00 per contributo alle spese di procedura che, in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso, verrà rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all'autorità giudiziaria;

b) in ogni caso e indipendentemente dal ricorso alle procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, ricorrere all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, previa attivazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010, quale condizione di procedibilità della domanda, di un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo: - all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario secondo le modalità indicate al seguente indirizzo [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it); - ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D. Lgs. 11/2010 s.m.i.). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Presso ogni filiale della Banca e sul sito [www.cherrybank.it](http://www.cherrybank.it) il Cliente può trovare i seguenti documenti:

- Informativa sulle procedure di reclamo e sulle forme di composizione delle controversie
- ABF in parole semplici
- ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie
- Conciliatore Bancario Finanziario - Regolamento di procedura per la mediazione
- Conciliatore Bancario Finanziario - Brochure.

### **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cherry Bank S.p.A.

### **LEGENDA**

<b>Cliente al dettaglio</b>	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; e microimprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di Euro (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
-----------------------------	---



<b>Cliente consumatore</b>	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
<b>Cliente non consumatore</b>	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
<b>Commissione di istruttoria veloce (CIV)</b>	Commissione dovuta a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
<b>Commissione Onnicomprensiva</b>	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
<b>Fido</b>	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
<b>Giornate operative</b>	Qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca o della filiale interessata sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla Clientela e in cui la Banca può regolare le Operazioni di Pagamento sul sistema interbancario.
<b>Giorni di radiazione</b>	Numero di giorni successivi alla scadenza del documento, trascorsi i quali il relativo anticipo viene estinto in automatico con addebito sul Conto corrente ordinario.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del credito.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto che il cliente può utilizzare.
<b>Sconfinamento</b>	Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido"); le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
<b>Spese per acquisizione data certa</b>	La data certa è un requisito richiesto al fine della certezza giuridica dell'esistenza e della collocazione temporale del documento su cui viene apposta; è richiesta ogni qualvolta vi sia la possibilità anche teorica di conflitto di "interessi" diversi, rendendo così opponibile nei confronti del terzo la scrittura.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio le commissioni per la messa a disposizione delle somme.
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.
<b>Tasso Effettivo Globale (TEG)</b>	Indice di costo totale del credito a carico del cliente. Fornisce gli elementi utili ad accertare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate presentano carattere usurario.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
<b>Tasso di mora per interessi non corrisposti alla data di esigibilità</b>	Tasso applicato sulle somme dovute dal cliente e non pagate in termine; tale tasso si applica anche sugli interessi debitori maturati, divenuti esigibili e non pagati in termine.